

ACADEMIA JUDICES SALATII

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituita l'associazione denominata "Academia Judices Salatii".

Art. 2

L'associazione ha durata fino al 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3

L'associazione non ha finalità di lucro, non distribuisce utili tra i Soci e si prefigge lo scopo di:

- a) tutelare e valorizzare la produzione di salumi, in special modo esaltando le caratteristiche della tradizione, da mantenere e preservare;
- b) educare i consumi verso l'apprezzamento di valori tradizionali, legati alla storia ed alle caratteristiche peculiari del territorio;
- c) addestrare i propri associati alla analisi sensoriale;
- d) fare opera di divulgazione delle tecniche di analisi e giudizio dei prodotti.
- e) promuovere momenti formativi ed informativi rivolti sia ai Soci che al pubblico, consistenti in corsi, seminari, convegni, organizzati anche attraverso l'egida dei rispettivi Organi Ministeriali, Regionali, Provinciali e Locali del comparto turistico - enogastronomico in Italia ed all'estero;
- f) realizzare iniziative ed attività atte alla promozione e divulgazione dei prodotti locali, tipici e di qualità, da realizzare in forma congiunta e con la collaborazione di enti, produttori ed Associazioni che perseguano gli obiettivi statutari;
- g) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organismi o consessi in cui la rappresentanza sia concessa od ammessa, nell'interesse dell'associazione;
- h) rappresentare i propri Soci e tutelarne gli interessi.

L'associazione, per raggiungere i propri scopi provvede a:

- a) erogare ai Soci tutti i servizi, i supporti e le consulenze necessarie allo sviluppo dell'associazione stessa;
- b) promuovere la qualificazione e la professionalità dei Soci;
- c) partecipare a tutte le iniziative pubbliche e promozionali per conto dei Soci o insieme ad essi;
- d) effettuare collaborazioni e formazione professionale sulle tecniche nelle quali ha acquisito professionalità;

- e) svolgere azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, dei tecnici e dei produttori, nonché degli enti ed istituzioni;
- f) organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
- g) promuovere e attuare direttamente la creazione di pubblicazioni e sussidi audiovisivi;
- h) sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel proprio settore di attività e in altri analoghi e affini;
- i) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, dispense, notiziari e indagini;
- l) promuovere presso qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- m) coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori, centri di studio ed Università, anche a livello internazionale;
- n) collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni coi quali condivide gli scopi istituzionali.
- o) l'associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Ai fini delle proprie attività, l'associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le regioni e le province e gli altri enti pubblici territoriali.

I proventi delle attività poste in essere dall'Associazione per realizzare lo scopo sociale non possono in nessun caso essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione e raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4

L'associazione ha sede in Modena Via Caduti in Guerra n. 49; la sede può essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo in altra località. Possono essere istituite dal Consiglio Direttivo delle sedi locali dell'associazione, il cui funzionamento verrà regolato con apposite norme.

TITOLO II

ASSOCIATI

Art. 5

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, inoltre possono essere ammessi consorzi, consorzierie ed altre associazioni che condividano e si impegnino a rispettare lo scopo sociale.

Coloro che desiderano diventare Soci devono presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo. In caso di persone giuridiche la domanda deve essere accompagnata da relativa delibera dell'organo dirigente della società.

In caso di persone giuridiche il Consiglio Direttivo ha la facoltà, con regolamento interno, di indicare la quota di ammissione necessaria.

La domanda di adesione è accettata previo versamento da parte del Socio della quota sociale che è proposta anno per anno dal Consiglio Direttivo, oltre al versamento di una quota di ammissione se deliberata dal Consiglio medesimo.

Quota sociale e quota di adesione non sono restituite sia in caso di dimissioni che di esclusione del Socio, non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 6

I Soci cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte e per dimissioni, anche per esclusione nei casi previsti dalla legge; può altresì essere escluso da parte del Consiglio Direttivo il Socio che:

- a) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'associazione, oppure fomenta dissidi o disordini tra i Soci;
- b) svolge attività in contrasto con quella dell'associazione;
- c) non osserva le disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento Interno, se esistente, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione;
- e) sia assente per più di tre volte consecutive alle sessioni del Consiglio Direttivo;
- f) non versa puntualmente la quota sociale.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al Socio, il quale, entro sessanta giorni, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Il ricorso verrà discusso dall'Assemblea, presieduta dal Presidente e/o dal Vice Presidente, nonché dai Consiglieri tutti.

Il ricorso potrà essere accolto o rigettato dall'Assemblea tramite l'esercizio del voto uninominale.

Chiunque, per qualsiasi motivo, non goda più dello stato di Socio, non può utilizzare marchi e servizi dell'associazione.

TITOLO III

ORGANI

Art. 7

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Presidente Emerito;
- Sindaci Revisori;
- Proviviri;

Art. 8

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, per la discussione ed approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; deve inoltre essere convocata per:

- a) la nomina, ogni tre anni, del Consiglio Direttivo;
- b) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;
- c) le modifiche dello statuto;
- d) la proroga di durata dell'associazione;
- e) la nomina dei liquidatori.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro trenta giorni, quando ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, contenente l'indicazione del luogo di svolgimento, sarà fatta a mezzo di avviso da inviarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, a ciascun Socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera o posta elettronica o fax e comunque con comunicazione pubblica da affiggersi nella sede dell'associazione.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci è valida qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni del presente statuto devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 10

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci 30 giorni prima della data della convocazione della stessa Assemblea e che non sono in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. E' possibile il voto segreto, se richiesto da almeno un quinto dei Soci presenti o rappresentati.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto. I Soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare al massimo altri tre Soci. Enti e associazioni possono essere rappresentati solamente con un unico voto.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 11 componenti, sempre in numero dispari. Il Consiglio può, altresì, invitare esterni alle riunioni, senza diritto di voto.

I Soci Fondatori partecipano alla vita dell'associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari. Godono di un'opzione di priorità per l'elezione dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni, con modalità che sono determinate dall'Assemblea medesima e comunque garantendo la rappresentanza della pluralità delle diverse opinioni esistenti nell'associazione circa le strategie da adottare per il raggiungimento degli scopi sociali. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono disponibili, su richiesta, di ogni Socio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o posta elettronica o fax, da spedirsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo, in prima convocazione, è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente, in seconda convocazione quando è presente almeno 1/3 dei Consiglieri.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono obbligatorie per i Soci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione che assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente eletto ha potere di doppio (2) voto nelle sedute di C.D. in caso di parità di voti espressi.

Il Consiglio Direttivo nomina i Sindaci Revisori.

Il Consiglio Direttivo approva il regolamento interno dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto dell'associazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche su conforme delibera dell'Assemblea deliberare e sottoscrivere, l'adesione

dell'associazione ad organismi federativi la cui azione possa tornare utile all'Associazione e ai Soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può nominare un direttore e/o dei comitati tecnici fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi locali dell'associazione, dotate di propri uffici e collaboratori, che possono realizzare programmi di attività dell'associazione.

I suddetti programmi sono approvati dal Consiglio Direttivo che può nominare un Responsabile alla gestione ed al coordinamento della sede locale.

Art. 13

La firma e la rappresentanza sociale spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Associazione, il quale, perciò può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in casi di urgenza dichiarati dallo stesso, è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'associazione in mancanza di deliberazione del Consiglio Direttivo, che ratificherà l'operato dello stesso Presidente nella prima seduta successiva.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente può, con la sola firma, rilasciare anche quietanza liberatorie ad enti pubblici e privati, quando riscuote incassi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo.

Può pure nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed in qualunque grado di giurisdizione o in procedure arbitrali; può rilasciare procure anche per ricorsi e contro-ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale dell'associazione avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere oppure ad estranei al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle norme legislative al riguardo.

Art 13/a

Il Presidente Emerito è carica assegnata "ad personam", per meriti speciali, con delibera dell'Assemblea Ordinaria Soci del 23 ottobre 2011, al Dr. Giovanni Matteotti, con diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo.

La carica non ha limiti di durata, salvo dimissioni dello stesso e/o per i casi previsti nell'art. 6 dello Statuto, paragrafo a) b) c) d) e) f).

Il Presidente Emerito, in caso di parità di voti espressi, ha potere di doppio (2) voto (per ripristinare il presupposto del numero dispari di votanti) solo nella procedura di elezione del Presidente.

Art. 13/b

Sindaci Revisori

Sono in numero di 3 (tre) come da originaria delibera del Consiglio Direttivo del 5/11/2008.

Sono scelti tra i Soci effettivi, e nominati direttamente dal Consiglio Direttivo.

Controllano veridicità, esattezza, congruità delle voci di bilancio, nonché l'integrità delle attività sociali nel rispetto dello scopo statutario, relazionando il proprio operato all'Assemblea Ordinaria dei Soci, almeno in occasione della presentazione del bilancio annuale.

Possono intervenire nelle riunioni di C.D. esprimendo il proprio parere, ma senza diritto di voto.

Hanno facoltà di controllo infra-annuale dei dati formanti il bilancio.

La carica ha durata triennale dall'atto di nomina, e permane fino al termine del proprio mandato (indipendentemente dalla durata, nomina, variazione, cessazione di altri organi sociali) salvo applicazione dell'Art. 6 dello Statuto ai capoversi a),b),c),d),f).

Art. 13/c

Proviviri

Sono in numero di 3 (tre) nominati, fra i soci effettivi, dal Consiglio Direttivo.

La carica ha durata triennale, dall'atto di nomina, con le stesse modalità applicate alle figure dei Sindaci Revisori (vedi art.13/b capoverso 6).

Esaminano controversie interne fra i Soci, fra l'Associazione e terzi, fra Soci e terzi, di natura pratica, etica, e morale che siano in contrasto con le regole statutarie, sottoponendo al Consiglio Direttivo propri suggerimenti per dirimerle.

Possono intervenire d'ufficio o essere richiesti sia dagli organi statutari che dai singoli Soci.

Possono relazionare periodicamente il C.D. circa gli aspetti etici coinvolgenti l'attività associativa.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE - RENDICONTI

Art. 14

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote di adesione dei Soci;
- b) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) eventuali entrate per servizi prestati;
- e) da beni mobili ed immobili.

Art. 15

Il bilancio d'esercizio comprende le attività dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Viene predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà a votazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Eventuali rimanenze attive/a credito di esercizio devono essere riportate a nuovo esercizio per la continuazione dell'attività sociale.

TITOLO V

SCIoglimento

Art. 16

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e non venga ripianato dai Soci;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a fini di utilità sociale.

TITOLO VI°

GIUDIZIO ARBITRALE

Art. 17

Ogni controversia tra i Soci e tra i Soci e l'associazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, deve essere aperta da un ricorso, con lettera raccomandata, da parte del soggetto interessato, da presentarsi alla parte opposta nella controversia al Consiglio Direttivo entro 60 gg. dall'assunzione della decisione o dall'approvazione della deliberazione oggetto della controversia o dal fatto contestato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.